



Ministero della Salute

TROVA NORME
CONCORSI SALUTE

TROVANORME SALUTE

Numero Atti:64126

Ultima Gazzetta Ufficiale del:

11 aprile 2020

Ultima Modifica:
14 aprile 2020



Dettaglio atto

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)

(G.U. Serie Generale , n. 97 del 11 aprile 2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, rec
urgenti in materia di contenimento e gestione d
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifica
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rec
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da C
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica d pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbrai

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni at decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica d pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili sull'intero territorio nazionale», pubbl Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica d pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili sull'intero territorio nazionale», pubbl Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili sull'intero territorio nazionale», pubbl Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decr febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili sull'intero territorio nazionale», pubbl Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decr

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020 e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale per il trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020 con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati in base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi originariamente previsti le misure gia' adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come an alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di interesse internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei caratteri di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020 con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali transmissibili ad alta contagiosita' e gravita';

Considerati l'evolversi della situazione epidemica di carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali dell'emergenza epidemica e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborata a livello internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione ha autorizzato la programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi essenziali, la programmazione e la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interurbani di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento di Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro degli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province,

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da

esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui abitano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale e le seconde case utilizzate per vacanza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' da abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o sportiva all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' in prossimita' della propria abitazione, purché con il rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svoltesi in luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; in tutti i luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi compresi i funerali e i funebri;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei, gallerie, degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia;

all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 46, concernente le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di studio nelle scuole di ordine superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi post universitari, master, corsi per le professioni sanitarie e università, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte presso altri enti pubblici, anche territoriali e locali e presso enti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgere le attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi di formazione specialistica e le attività dei medici in formazione specialistica e le attività dei medici delle professioni sanitarie e mediche possono in ogni caso essere svolte anche in modalità non in presenza. Al fine di garantire il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi attività di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni e le attività collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed universitarie di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi concernenti i servizi educativi per l'infanzia ricomprendenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, le attività didattiche a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuando nelle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino della piena funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario, il recupero del caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ove non prevista altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino necessarie al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curricolari nelle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove po

modalita' a distanza, individuate dalle medesime U
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche es:
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni:
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche
curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
che risultino funzionali al completamento del percorso di
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lett
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami fin
ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, a
direttoriale generale o analogo provvedimento in re
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' di
organizzative dei corsi di formazione e di quelli
universitario del personale delle forze di polizia e
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020,
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' svolte
fini della formazione della graduatoria finale del corso
di assenza da detti corsi di formazione, comunque
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private anche
dei casi in cui la valutazione dei candidati e'
esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalita'
per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto
dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020,
dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale
tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano richieste
gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi a
livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali
pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento
riunioni, modalita' di collegamento da remoto con
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie,

pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito de COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attivita' di palestre, centri piscine, centri natatori, centri benessere, centri tei eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti essenziali di assistenza), centri culturali, centri soci ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi: uffici periferici della motorizzazione civile; co provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei ca non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ra sospensione, la proroga dei termini previsti dagli artico del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accetta pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse ind: personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di c lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) strutture riabilitative e strutture residenziali pe autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi inc direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di :

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Mini salute, d'intesa con il coordinatore degli interver superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni del Servizio sanitario nazionale assicurano al Mini giustizia idoneo supporto per il contenimento della di contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presic garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dall generale della prevenzione sanitaria del Ministero della nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli isti per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi so condizione di isolamento dagli altri detenuti, racco valutare la possibilita' di misure alternative di domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' t video, anche in deroga alla durata attualmente pre disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere aut colloquio personale, a condizione che si garantisca in m una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in mod l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la poss misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attivita' commerciali al detta

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari necessitate individuate nell'allegato 1, sia nell'attività commerciali di vicinato, sia nell'ambito del grande distribuzione, anche ricompresi nei centri purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività chiuse, indipendentemente dalla tipologia di attività mercati, salvo le attività dirette alla vendita di alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e nei cimiteri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono essere utilizzati solo per prodotti da asporto da consumarsi al di fuori del veicolo. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle consentite nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è consentita ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi ai negozi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Sono consentite altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 2;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico e della trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne garantiscono la sicurezza dei beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione di un servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione di alcuni servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per far fronte all'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze, al fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da

sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce c
giornata in cui si registra la maggiore presenza di uter
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei
con decreto adottato di concerto con il Ministro della s
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria c
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di traspr
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo,
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi a
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del c
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, l
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 de
maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori
privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel r
principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sor
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera p
dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di
per le attivita' che possono essere svolte al proprio don
modalita' a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retri
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla cc
collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-
laddove non fosse possibile rispettare la distanza inter
un metro come principale misura di contenimento, con
strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di an
sociali.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento i
delle attivita' produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di que
nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allego

essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Restano sempre consentite, previa comunicazione alla provincia ove è ubicata l'attività produttiva, le attività produttive e i servizi di cui sono indicate specificamente le imprese beneficiarie dei prodotti e servizi delle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività produttive all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività produttive del settore dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività produttive di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla erogazione di servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui all'articolo 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. La sospensione dell'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

5. È sempre consentita l'attività di produzione, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti alimentari. Resta altresì consentita ogni attività produttiva funzionale a fronteggiare l'emergenza.

6. Sono altresì consentite le attività produttive degli impianti produttivi continui, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di sicurezza. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività produttiva è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa in ogni caso, non è soggetta a comunicazione alla provincia.

impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio essenziale.

7. Sono consentite le attività dell'industria della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza il soccorso pubblico, nonché le altre attività strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione della provincia ove sono ubicate le attività produttive. il comma 6.

8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute i provvedimenti emessi il Presidente della regione o dell'autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle forze di polizia.

9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano priorità distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei prima necessità.

10. Le imprese le cui attività non sono sospese e i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo il Governo e le parti sociali.

11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza nei termini di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

12. Per le attività produttive sospese e' ammessa la comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali da parte di dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di attività di manutenzione, attività conservative e di pulizia e sanificazione consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione di merci giacenti in magazzino nonché la rimozione di magazzino di beni e forniture.

Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via aeree previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Sanità sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

responsabili delle singole strutture provvedono ad a indicazioni per la sanificazione e la disinfezione deg fornite dal Ministero della salute;

b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persc affette da patologie croniche o con multimorbilita' overver di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi necessita';

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogn grado, nelle universita', negli uffici delle restant amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti ovvero di maggiore affollamento e transito, le informa misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'alleg

d) i sindaci e le associazioni di categoria pr diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzic sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gl commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizi alla direttiva del Ministro per la pubblica amminis febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli adde degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l' mani;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga adottano interventi straordinari di sanificazione dei mez a cadenza ravvicinata;

g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

Art. 4

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territoric tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, fe terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubbl dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in moc dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei armatori, di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabili 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto verra' utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza isolamento fiduciario.

2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvengono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri sull'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nella predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre adottate le misure organizzative che assicurano in tutto il viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che non sono sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a recarsi immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare immediatamente la situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per i numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di partenza o dal mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso non sia possibile per una o più persone raggiungere e rientrare nel luogo di destinazione mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora indicata alla partenza come luogo di effettuazione della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermando l'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, all'eventuale falsità della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorità competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina la modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono

segnalare tale situazione con tempestività' all'Autorità per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, in privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni o la dimora indicata nella medesima comunicazione in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività' all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e fiduciario, le persone fisiche sono tenute a segnalare tale situazione con tempestività' all'Autorità sanitaria competente per territorio, la quale, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Regionale e con il Dipartimento di Protezione Civile della Prefettura, determina le modalità e il luogo di svolgimento della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario a spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste nei commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorità, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la documentazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione sanitaria territorialmente competente in relazione alla destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione di permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggi
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni pr
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizio

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico
generale o il pediatra di libera scelta da cui il
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del
2020);

c) in caso di necessita' di certificazione ai fin
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una d
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichia
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintoma
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altr
conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratte
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malatti
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi
comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessita' di
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e
nonche' di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni
esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le a
sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in
deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina g
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubbli

2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi

3) rimanere nella propria stanza con la porta chius
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasf
ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomato
aver consultato il medico di medicina generale o il
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede sec
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della sal

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si appl

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperative facilitare la tutela consolare dei cittadini dell' rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei adottato su proposta del Ministro degli affari esteri cooperazione internazionale e di concerto con il Ministero salute, possono essere previste deroghe specifiche e temp disposizioni del presente articolo.

Art. 5

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusi comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di lavoro, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei armatori, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso

abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato uti effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui comunicazioni durante la permanenza in Italia.

2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo d indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COV situazione con tempestivita' al Dipartimento di dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verif dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provv misurazione della temperatura dei singoli passeggeri l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre adottare le misure organizzative che assicurano in tutti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un m passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che n sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio itali motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, asintomatici, sono tenuti a comunicare immediata circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'aziend competente in base al luogo di ingresso nel territorio na

5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusi comprovate esigenze lavorative e per un periodo non supe ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di u ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipa prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base a ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestu dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 4

l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire verifiche da parte delle competenti Autorità, di:

a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;

b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo utilizzato per effettuare i trasferimenti;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui effettuare le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono previsti, altresì, gli obblighi:

a) allo scadere del periodo di permanenza, di uscire immediatamente dal territorio nazionale e, in mancanza, di sottoporsi a un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il trasporto sul mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere lo Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di sottoporsi immediatamente al proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di arrivo, all'ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, comma 1.

8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 5 e 6, nonché quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in uno Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione

un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località o territorio nazionale, sono comunque tenuti:

a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'estero a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazioni in conformità dei sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche dei vettori o armatori, di:

1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio, del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui effettuare le comunicazioni durante la permanenza in Italia;

b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente indicate all'interno delle aerostazioni.

9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito verso la destinazione finale all'interno del territorio italiano e i conducenti di cui al comma 4 ovvero quella prevista dal comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione, sono sottoposti nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione del comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese di trasporto aereo legale in Italia;

c) al personale sanitario in ingresso in Italia per motivi di lavoro di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in transito nel territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e di lavoro conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o domicilio in rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di tutela degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione volte a facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione del Consiglio con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemiologia da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

2. E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera o nei porti in cui sono già sbarcati in precedenti scali.

4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio indirizzo in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria competente per territorio per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio indirizzo in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso la località da essi indicata all'atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporti aerei o ferroviari presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria competente per territorio per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a carico dell'armatore.

5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale ovvero la località da essi indicata all'atto dell'arrivo, esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

6. Salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria, se è stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di malattia, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto con i termini definiti dall'Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto dedicato, e spese a carico dell'armatore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all'equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza, comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria, di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.

8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera in servizio di crociera che abbiano in previsione scali in porti di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta, di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta.

9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione del Consiglio del 2004, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, previa consultazione preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile

del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorrono, le forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, la comunicazione al Presidente della regione e della provincie interessate.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti a partire dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento e restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con le autorità della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano allo Stato, al territorio a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Roma, 10 aprile 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Giuseppe Conte

Il Ministro della salute
Luca Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia,
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alime

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elet
consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione i
specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (coc
47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetri
materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi special
medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ort
esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, pi
toiletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotogra

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domest
riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodot
lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto eff
internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto eff
televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di pro
corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attivita' delle lavanderie industriali
 Altre lavanderie, tintorie
 Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

Allegato 3

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree fore
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e c naturale
09.1	Attivita' dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di ga naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli te tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessu di articoli in tali materie (esclu gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e alt indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti legno e sughero (esclusi i mobili) fabbricazione di articoli in pagli materiali da intreccio

17	Fabbricazione di carta (ad esclusi dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici esclusione dei codici: 20.12 - 20. - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettrici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature

26.6	elettromedicali ed elettroterapeut
27.1	Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricit�
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi e di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.06, 33.11.07, 33.11.08, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

38	Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero materiali
39	Attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione di seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.09)
43.2	Installazione di impianti elettrici e idraulici e altri lavori di costruzione e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attivita' di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli inclusi i trattori
	Commercio all'ingrosso di strumenti

46.69.91	attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attivita' di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attivita' finanziarie e assicurative
69	Attivita' legali e contabili
70	Attivita' di direzione aziendali e consulenza gestionale
71	Attivita' degli studi di architettura d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attivita' professionali, scientifiche e tecniche

75	Servizi veterinari
78.2	Attivita' delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti cui siano espletate in relazione a attivita' di cui agli allegati 1, del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attivita' di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, esclusione delle attivita' di realizzazione
82.20	Attivita' dei call center limitata alla attivita' «di call center in entrata (inbound), che rispondono chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attivita' di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attivita' di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attivita' relativi alle consegne a domicilio di prodotti

84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenzial
94	Attivita' di organizzazioni econom di datori di lavoro e professional
95.11.00	Riparazione e manutenzione di comp e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di tele fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altr apparecchiature per le comunicazio
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e articoli per la casa
97	Attivita' di famiglie e convivenze datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Allegato 4

Misure igienico sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a d
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmac
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lav
mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che s
infezioni respiratorie acute;

- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpe almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o toss fazzoletto evitando il contatto delle mani con le respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in durante l'attivita' sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dev disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le modalita':
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' ac persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione d disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei attesa di entrata.

[Torna su](#)